

**Ordinanza
sul controllo del commercio in metalli preziosi
e in lavori di metalli preziosi
(Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP)¹**

dell'8 maggio 1934 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 59 della legge federale del 20 giugno 1933² sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (detta qui di seguito «legge»),

ordina:

Capo primo: Organizzazione

Art. 1

I. Consiglio
federale

Il Consiglio federale è autorità superiore in tutte le questioni relative al controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi. Gli tocca, particolarmente:

- a. nominare i funzionari dell'Ufficio centrale federale di controllo dei metalli preziosi (detto qui di seguito: «Ufficio centrale») conformemente all'articolo 4 del regolamento dei funzionari I del 24 ottobre 1930³.
- b. approvare i rapporti del Dipartimento federale delle finanze⁴;
- c. dare istruzioni al Dipartimento federale delle finanze, in quanto quest'ultimo non abbia da decidere esso stesso in base alla legge;
- d. ...⁵
- e. ...⁶

RU 50 420 e CS 10 147

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 984).

2 RS 941.31

3 [CS 1 570; RU 1948 305, 1949 I 136 857 II 1767. RU 1952 677 art. 76 cpv. 2].

4 Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

5 Concerneva l'art. 54 cpv. 1 e 2 della L, ora abrogato.

6 Abrogata dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU 1995 3113).

Art. 2

II. Dipartimento federale delle finanze e delle dogane

Il Dipartimento federale delle finanze è incaricato della direzione immediata degli affari. Esso ha, particolarmente, il compito:

- a. di presentare al Consiglio federale dei pareri, di fargli delle proposte e di eseguire le sue decisioni;
- b. di sorvegliare la gestione dell'Ufficio centrale;
- c. di presentare dei rapporti al Consiglio federale;
- d. di decidere circa l'istituzione di uffici federali di controllo e di fissare la partecipazione dei ceti economici interessati alle spese d'impianto e d'esercizio di questi uffici (art. 6);
- e. di consentire l'istituzione di uffici di controllo da parte dei Cantoni, dei Comuni o di associazioni (art. 7);
- f. di decidere circa la soppressione di uffici cantonali o federali di controllo (art. 9);
- g. di ricevere i rapporti dell'Ufficio centrale e di dargli le istruzioni necessarie (art. 4 lett. a);
- h. di approvare i conti concernenti le tasse spettanti alla Cassa federale (art. 4 lett. n);
- i. di nominare i funzionari dell'Ufficio centrale conformemente all'articolo 4 del regolamento dei funzionari I del 24 ottobre 1930⁷.

Art. 3

III. Ufficio centrale di controllo
1. Organizzazione

L'ufficio centrale di controllo è aggregato alla Direzione generale delle dogane. ...⁸.

Art. 4

2. Attribuzioni

L'ufficio centrale regola tutti gli affari risultanti dalla sorveglianza del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi. Esso è, particolarmente, incaricato:

- a. di fare delle proposte al Dipartimento federale delle finanze di presentargli dei rapporti e di applicare le sue istruzioni;
- b. di sorvegliare la gestione degli uffici di controllo e dei saggiatori del commercio (art. 18, 19, 33 e 34) e d'approvare i preventivi e i conti annuali degli uffici di controllo (art. 19 cpv. 3);

⁷ [CS 1 570; RU 1948 305, 1949 I 136 857 II 1767. RU 1952 677 art. 76 cpv. 2].

Vedi ora la L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1).

⁸ Per. abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU 1995 3113).

- c.⁹ registrare i marchi d'artefice (art. 69–75);
- d.¹⁰ sorvegliare il controllo e la marchiatura ufficiale dei lavori di metalli preziosi e dei lavori plurimetallici (art. 81–123);
- e.¹¹ regolare e sorvegliare gli esami per il conseguimento del diploma di saggiatore nonché rilasciare e ritirare questi diplomi (art. 22 e 25);
- f. di rilasciare e di ritirare i permessi d'esercitare ai saggiatori del commercio (art. 29 e 34);
- g. di rilasciare e di ritirare le patenti pel commercio e le patenti di fonditore (art. 145, 151 e 166);
- h. di sorvegliare il saggio dei prodotti della fusione (art. 173 a 178);
- i.¹² registrare e conservare i documenti e la corrispondenza inviati dagli uffici di controllo, dai saggiatori del commercio e dai titolari di patenti di commercio e di patenti di fonditore;
- k.¹³ fornire i nuovi marchi ufficiali e distruggere quelli diventati inservibili (art. 113 e 114);
- l.¹⁴ sorvegliare il mercato interno (art. 15 cpv. 2);
- m.¹⁵ decidere i ricorsi¹⁶ contro provvedimenti degli uffici di controllo e dei saggiatori del commercio;
- n.¹⁷ tenere i conti relativi alle tasse spettanti alla Cassa federale.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹⁶ RU 1996 2436

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

Art. 5¹⁸**Art. 6**

IV. Uffici di controllo
 1. Organizzazione
 a. Istituzione
 aa. Uffici federali

¹ Saranno istituiti degli uffici federali di controllo quando lo richiedano gli interessi economici del Paese, particolarmente là dove non si riesca a creare un ufficio cantonale. Un ufficio federale può essere istituito per il territorio di più Cantoni, o il suo campo d'attività può comprendere parti di diversi Cantoni. L'apertura d'un ufficio di controllo avviene in virtù di una risoluzione del Dipartimento federale delle finanze.

² Prima d'aprire un siffatto ufficio si consulteranno i Governi cantonali, come pure le associazioni economiche interessate, facendo loro conoscere esattamente le prestazioni finanziarie che potranno essere loro domandate. Il Dipartimento può esigere delle garanzie per queste prestazioni.

³ Il Dipartimento determina l'organizzazione degli uffici federali di controllo. I funzionari e i saggiatori sono funzionari dell'Amministrazione doganale e sono soggetti alle sue prescrizioni di servizio.

Art. 7

bb. Uffici cantonali

¹ Per uffici cantonali di controllo s'intendono gli uffici istituiti da un Cantone o, col suo consenso, dai Comuni o dalle associazioni economiche interessate. Quando un Cantone autorizza un Comune o un'associazione economica a istituire un ufficio di controllo, esso ha l'obbligo di sorvegliarne la gestione generale. Solo l'Ufficio centrale è competente a sorvegliare l'attività tecnica degli uffici di controllo e dare istruzioni per ciò che concerne l'esecuzione della legge e de'suoi regolamenti.

² Prima dell'istituzione d'un ufficio di controllo, un progetto di statuto organico dell'ufficio dev'essere sottoposto al Dipartimento federale delle finanze pel tramite del Governo cantonale interessato. Se l'ufficio non è istituito dal Cantone stesso, s'indicherà come s'intendono assicurare i mezzi necessari al suo esercizio. Il Cantone costituisce una commissione di vigilanza per ogni ufficio. In ciascuna di queste commissioni sarà riservato un seggio a un rappresentante dell'Ufficio centrale.

³ L'ufficio di controllo non può cominciare la sua attività se non quando la sua istituzione è stata approvata dal Dipartimento.

⁴ Le spese d'istituzione e d'esercizio degli uffici cantonali di controllo sono a carico del Cantone, del Comune o delle associazioni che li hanno istituiti. Il Cantone risponde del disavanzo d'esercizio a cui il

¹⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU 1995 3113).

Comune o le associazioni che hanno istituito l'ufficio non fossero in grado di sopperire.

Art. 8

b. Personale degli uffici di controllo

¹ Il numero e le funzioni degli agenti degli uffici federali di controllo sono determinati dal Dipartimento federale delle finanze, il quale designa, in particolare su proposta della Direzione generale delle dogane il funzionario dirigente e nomina i saggiatori ufficiali.

² Gli uffici cantonali di controllo devono avere un numero di funzionari sufficiente affinché il servizio si compia senza ritardi. L'Ufficio centrale fissa il numero necessario di saggiatori.

³ I saggiatori degli uffici di controllo ai quali incombono il controllo e la marchiatura ufficiale dei lavori di metalli preziosi come pure la determinazione del titolo dei prodotti della fusione devono possedere il diploma federale di saggiatore.

⁴ I funzionari degli uffici cantonali di controllo sono nominati conformemente alle prescrizioni del Cantone, dei Comuni o delle associazioni interessate. Queste nomine devono essere approvate dal Dipartimento federale delle finanze.

⁵ Gli stipendi fissati per il personale degli uffici cantonali di controllo devono essere approvati dal Dipartimento federale delle finanze; altrettanto dicasi delle prescrizioni che i Cantoni, Comuni o associazioni emanano sulle cauzioni da prestare dagli agenti degli uffici ch'essi hanno costituito.

Art. 9¹⁹

c. Soppressione di uffici di controllo

¹ I Governi cantonali e le associazioni economiche interessati vanno informati in merito all'intenzione di sopprimere un ufficio di controllo. Qualora si tratti di un ufficio di controllo cantonale, si assegna loro un termine adeguato per la liquidazione.

² Se un ufficio di controllo cantonale deve essere soppresso poiché l'impianto e la gestione non soddisfano più le prescrizioni in vigore, va assegnato prima al Cantone e ai Comuni o alle associazioni economiche interessati un termine adeguato per rimediare alle deficienze.

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

Art. 10 a 13²⁰**Art. 14**2. Competenza
a. D'attribuzione

¹ Gli uffici di controllo esercitano le loro funzioni conformemente alle prescrizioni legali e alle istruzioni dell'ufficio centrale.

² Essi eseguono il controllo e la marchiatura ufficiale dei lavori di metalli preziosi (art. 13 a 17 L), nonché la determinazione del titolo delle materie da fondere e dei prodotti della fusione, di cui sono incaricati da privati (art. 32 L). Le operazioni di fusione per conto di terzi non possono farsi se non col permesso speciale del Dipartimento federale delle finanze.

³ L'Ufficio centrale può, in singoli casi, incaricare gli uffici di controllo di procedere a inchieste e constatazioni su infrazioni alla legge.

⁴ L'ufficio di controllo che scopre un reato o una contravvenzione alle misure d'ordine procede provvisoriamente alle constatazioni necessarie e avverte l'Ufficio centrale mandandogli gli atti. Spetta a quest'ultimo decidere delle misure da prendere.

Art. 15²¹

b. Territoriale

¹ L'Ufficio centrale limita a una certa zona l'attività degli uffici di controllo federali e cantonali. Per gli uffici cantonali questa zona non deve, di regola, oltrepassare il territorio del Cantone.

² Nella loro zona, gli uffici di controllo verificano al domicilio commerciale dei fabbricanti, fornitori e commercianti se i lavori che soggiacciono alla legge ne soddisfano i requisiti.

Art. 16

3. Servizio

¹ Agli uffici di controllo sono assegnati locali adatti per il servizio d'ufficio e per i lavori di laboratorio. Essi saranno inoltre provveduti degli apparecchi, utensili, materiali ed opere tecniche di cui hanno bisogno. L'ufficio centrale emanerà a questo riguardo le istruzioni necessarie.

² I marchi ufficiali affidati agli uffici di controllo saranno sempre conservati sotto chiave e si veglierà a che ne facciano uso soltanto le persone a ciò autorizzate.

³ Le ore in cui i locali sono aperti al pubblico saranno fissate d'accordo coll'ufficio centrale e pubblicate.

⁴ La durata del lavoro dei funzionari degli uffici cantonali di controllo è regolata da istruzioni del Dipartimento federale delle finanze.

²⁰ Abrogati dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU 1995 3113).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

Art. 17

4. Marchi
ufficiali

1 L'Ufficio centrale fornisce agli uffici di controllo i marchi necessari per la marchiatura dei lavori di metalli preziosi (art. 113 e 114).

2 La forma e la confezione dei marchi destinati a confermare il titolo dei prodotti della fusione sono regolate dall'articolo 30.

Art. 18

5. Tenuta
del controllo
a. Registri e libri

1 L'ufficio di controllo tiene un registro delle sue operazioni dove sono iscritti, a mano a mano che gli giungono, i lavori presentati per il controllo, il loro trattamento e il rinvio. Ogni operazione porta un numero di controllo.

2 ...22

3 L'ufficio di controllo tiene un libro di cassa in cui iscrive le entrate e le spese.

4 I registri, i libri e i moduli ufficiali adoperati dagli uffici di controllo sono allestiti dall'ufficio centrale e sono loro forniti al prezzo di costo.

Art. 19

b. Verificazione

1 Ogni mese ed ogni trimestre gli uffici di controllo presenteranno all'Ufficio centrale, su modulo ufficiale, un estratto dei loro registri e libri.

2 L'Ufficio centrale esamina periodicamente gli impianti, i registri e i libri degli uffici di controllo.

3 Ogni anno, avanti il 1° dicembre, gli uffici cantonali di controllo presenteranno, per mezzo del Governo cantonale interessato, su modulo ufficiale, in tre esemplari, un prospetto delle entrate e delle spese previste per l'anno civile successivo e indicheranno i mezzi di cui dispongono per garantire l'esecuzione del servizio. Il prospetto è sottoposto per approvazione all'ufficio centrale. Le osservazioni di quest'ultimo sono portate a cognizione del Governo cantonale interessato, che riparerà alle deficienze rilevate.

Art. 20

V. Saggiatori
del controllo
1. Diploma
di saggiatore
a. Contenuto

1 Potranno essere assunte come saggiatori del controllo soltanto delle persone provviste del diploma federale di saggiatore.

2 Il diploma di saggiatore è rilasciato dall'Ufficio centrale a chi possiede le qualità personali richieste per questa funzione e ha superato l'esame federale.

22 Abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU 1995 3113).

Art. 21²³

b. Requisiti personali

¹ I candidati al diploma federale di saggiatore devono avere vent'anni compiuti e godere di una buona reputazione. La buona reputazione è provata mediante estratto del casellario giudiziale centrale svizzero.

² Il candidato deve aver seguito una formazione adeguata in un ufficio di controllo federale o cantonale o presso un saggiatore del commercio e inoltre deve aver frequentato i corsi centrali presso l'Ufficio centrale e il Politecnico federale. Su domanda, l'Ufficio centrale può dispensare dall'obbligo di frequentare i corsi centrali i candidati che dispongono già di una formazione almeno equivalente.

³ Il Dipartimento federale delle finanze disciplina le condizioni d'ammissione alla formazione e emana le prescrizioni relative al contenuto e alla durata della formazione e dei corsi centrali nonché alle condizioni degli esami.

⁴ L'Ufficio centrale stabilisce il programma d'insegnamento e i programmi dei corsi centrali e degli esami.

Art. 22c. Esami
aa. Commissione

¹ L'esame federale per saggiatori è sostenuto davanti a una commissione di tre membri. Questa si compone di un funzionario direttivo dell'ufficio centrale, che fa da presidente, d'un professore della Scuola politecnica federale e d'un saggiatore giurato. I due ultimi membri sono nominati dal Consiglio federale per un periodo di tre anni²⁴.

² La commissione d'esame si riunisce su convocazione del suo presidente.

³ ...²⁵

Art. 23²⁶

bb. Organizzazione

¹ Gli esami federali per il conseguimento del diploma di saggiatore hanno luogo, secondo la richiesta, alla data fissata dall'Ufficio centrale.

² Il candidato all'esame deve annunciarsi per iscritto all'Ufficio centrale, versando contemporaneamente la tassa d'iscrizione. Se le condizioni d'ammissione sono adempiute, l'Ufficio centrale convoca il candidato all'esame.

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

²⁴ Attualmente «di quattro anni» (art. 1 dell'O del 2 mar. 1977 regolante le funzioni delle commissioni extraparlamentari, d'autorità e di delegazioni della Confederazione [RU 1977 549] – congiuntamente all'art. 6 cpv. 1 della LF del 30 giu. 1927 sull'ordinamento dei funzionari federali – RS 172.221.10).

²⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU 1995 3113).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

Art. 24

- cc. Risultati
- 1 Terminato l'esame, la commissione esaminatrice constata i risultati ottenuti e li fa conoscere all'ufficio centrale e al candidato.
- 2 Un candidato riprovato può iscriversi per un nuovo esame. Dopo tre insuccessi, egli non sarà più ammesso a un altro esame.

Art. 25

- d. Giuramento e rilascio del diploma
- 1 Vista la raccomandazione della commissione esaminatrice, l'Ufficio centrale rilascia il diploma federale di saggiatore giurato e riceve dal candidato il giuramento o la promessa di esercizio scrupoloso delle sue funzioni.
- 2 ...²⁷

Art. 26

2. Doveri professionali
- 1 I saggiatori del controllo devono adempiere i loro obblighi conformemente alle prescrizioni della legge, delle disposizioni esecutive e delle istruzioni speciali di servizio.
- 2 In particolare, essi non possono determinare il titolo di prodotti della fusione se non si verificano nel caso concreto le condizioni richieste.
- 3 Essi hanno l'obbligo di serbare il silenzio intorno a tutte le constatazioni fatte nell'esercizio della loro attività professionale o che, per loro natura, devono essere tenute segrete.
- 4 Essi sono tenuti a denunciare immediatamente al capo dell'ufficio di controllo tutte le infrazioni alle disposizioni della legge, che avessero a scoprire nell'esercizio della loro attività professionale.

Art. 27²⁸**Art. 28**

- VI. Saggiatori del commercio
1. Definizione dell'attività²⁹
- 1 I saggiatori del commercio hanno il diritto di determinare, per conto di terzi, il titolo delle materie da fondere e dei prodotti della fusione.³⁰
- 2 È loro permesso di esercitare in pari tempo il commercio delle materie da fondere e dei prodotti della fusione e di fabbricare industrialmente dei prodotti della fusione in virtù di una patente pel commercio e d'una patente di fonditore (art. 24 e 30 L). Invece, i saggiatori del

²⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU 1995 3113).

²⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU 1995 3113).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

commercio sono autorizzati a controllare e marchiare ufficialmente dei lavori di metalli preziosi.

³ Per l'acquisto di una patente di commercio o di una patente di fonditore sono applicabili le prescrizioni degli articoli 145 a 149 e 165.³¹

Art. 29³²

2. Permesso di libero esercizio

¹ L'esercizio della professione di saggiatore del commercio è subordinato a un permesso dell'Ufficio centrale. Una ditta può ottenere il permesso di libero esercizio della professione di saggiatore del commercio se occupa almeno un saggiatore giurato³³.

² Il permesso di libero esercizio della professione di saggiatore del commercio deve essere domandata per scritto all'Ufficio centrale.

³ Se le condizioni sono adempiute, l'Ufficio centrale accorda il permesso di libero esercizio e lo pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

⁴ L'Ufficio centrale tiene un registro dei titolari del permesso e ne pubblica periodicamente il contenuto.

Art. 30

3. Marchi

¹ Il saggiatore del commercio deve avere un marchio ch'esso appone sui prodotti della fusione saggiati da lui (art. 173 a 176).

² Il marchio è costituito dal nome del titolare per esteso o abbreviato, inquadrato, e dal termine «saggiatore». Se il saggiatore del commercio è anche titolare di una patente di fonditore (art. 30 cpv. 1 della L), può depositare un marchio combinato di saggiatore-fonditore.³⁴

³ Per la registrazione di un marchio di saggiatore o di saggiatore-fonditore, sono applicabili per analogia le prescrizioni per la registrazione di un marchio d'artefice secondo il capo 4.³⁵

⁴ Il marchio ammesso è pubblicato, col permesso di libero esercizio della professione, nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio*.§

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

³³ RU 1996 2436

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

Art. 31

4. Obblighi professionali

1 Il saggiatore del commercio che eseguisce le determinazioni di titolo deve osservare le prescrizioni della legge e del regolamento, come pure le istruzioni speciali dell'Ufficio centrale.

2 Il saggiatore del commercio che, nell'esercizio della sua attività professionale, scopre delle infrazioni alle prescrizioni della legge deve segnalarle immediatamente all'Ufficio centrale. Se sospetta l'autore d'aver commesso un altro atto illecito, egli ne avvertirà l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria competente.

5. ...

Art. 32³⁶**Art. 33³⁷**

6. Registrazione

1 I saggiatori del commercio devono registrare i documenti nonché i calcoli, i risultati e le osservazioni concernenti i loro saggi.

2 Tali documenti devono essere conservati in un luogo sicuro per dieci anni.

Art. 34

7. Responsabilità e vigilanza

1 I saggiatori del commercio rispondono di qualsiasi danno cagionato da un loro fallo o da negligenza nell'esercizio della loro attività professionale. La Confederazione non assume alcuna responsabilità. Contro il saggiatore in fallo si dovrà intentare un'azione di risarcimento avanti ai tribunali civili competenti.

2 In caso di grave mancanza, da parte di un saggiatore, ai doveri della sua carica o di constatazione della sua incapacità, l'Ufficio centrale può ritirargli il permesso di libero esercizio della professione. Sarà dato modo all'interessato di giustificarsi; la giustificazione sarà presentata per iscritto e corredata delle prove necessarie. Il ritiro del permesso è notificato all'interessato per iscritto, indicandosene i motivi. ...³⁸. Quando la decisione sia divenuta esecutoria, essa sarà pubblicata nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio*.

3 L'Ufficio centrale ispeziona i locali di servizio, la gestione come pure la tenuta dei registri e dei libri dei saggiatori del commercio nonché il deposito dei lavori.³⁹

³⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU 1995 3113).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

³⁸ Quarto per. abrogato dal n. IV 82 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

Capo Secondo:⁴⁰ Disposizioni sulle categorie di lavori e sul titolo

Art. 35

Lega e titolo ¹ Per lega ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge si intende la soluzione solida di un metallo prezioso con altri metalli. I prodotti composti da una miscela omogenea di metalli preziosi e altre sostanze e i prodotti ottenuti mediante altri procedimenti di fabbricazione come l'elettroformatura⁴¹ o la metallurgia delle polveri sono purificati alle leghe.

² Sono considerati lavori di metalli preziosi fabbricati mediante elettroformatura⁴² gli oggetti composti da uno strato fabbricato mediante elettrolisi, di metallo prezioso o di lega di metallo prezioso, sufficientemente spesso e resistente per sostenersi da solo una volta separato dal supporto.

³ Per i lavori fabbricati mediante elettroformatura⁴³, il titolo dell'oggetto fuso deve raggiungere almeno il titolo scolpito.

Art. 36

Saldature ¹ Le saldature devono per principio essere effettuate con lo stesso metallo e una lega dello stesso titolo di quello del lavoro.

² Se necessario per ragioni tecniche, l'Ufficio centrale può autorizzare l'impiego di saldature di una lega di titolo più debole o di un altro materiale (art. 7 cpv. 2 della L).

³ Per le saldature di cui al capoverso 2, è ammessa una tolleranza di dieci millesimi al massimo sull'oggetto fuso interamente.

Art. 37

Oggetti ripieni ¹ I lavori di metalli preziosi e le parti di metalli preziosi di lavori plurimetallici non devono contenere all'interno metalli o sostanze diversi dai metalli preziosi che costituiscono la massa principale.

² L'Ufficio centrale può prevedere deroghe per ragioni tecniche (art. 7 cpv. 2 della L).

Art. 38

Casse d'orologio ¹ Per cassa d'orologio ai sensi della legge si intende qualsiasi oggetto che racchiuda un movimento d'orologio. L'Ufficio centrale decide

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

⁴¹ RU 1996 2436

⁴² RU 1996 2436

⁴³ RU 1996 2436

quali sorte di involucri di movimenti d'orologio debbano essere considerate come casse d'orologio ai sensi della legge.

Art. 39

Monete,
medaglie

¹ Per moneta si intende un disco di metallo emesso come mezzo di pagamento dal titolare del diritto di battere moneta o dietro suo mandato e il cui peso, titolo e valore nominale sono fissati da una legge.

² Le monete fuori corso sono parificate alle monete.

³ Per medaglia ai sensi dell'allegato 2 della legge s'intende un disco di metallo destinato al collezionismo, analogo alle monete ma senza corso legale. Le piccole verghe destinate ad essere utilizzate come lavori di gioielleria sono parificate alle medaglie nella misura in cui siano fabbricate da saggiatori-fonditori riconosciuti dall'Ufficio centrale.

Art. 40

Lavori misti

Sono considerati lavori misti i lavori fabbricati con diversi metalli preziosi con un titolo legale.

Art. 41

Lavori
plurimetallici

L'Ufficio centrale disciplina i dettagli tecnici concernenti i requisiti per i lavori plurimetallici.

Art. 42

Meccanismi e
altre parti
costituenti

I lavori di metalli preziosi possono avere meccanismi e parti costituenti in altre materie in quanto necessario per ragioni tecniche. L'Ufficio centrale fissa i dettagli.

Art. 43

Lavori placcati

¹ Lo strato di metallo prezioso dei lavori placcati deve essere applicato, mediante un procedimento meccanico, galvanico, chimico o fisico, almeno sulla parte della superficie che è essenziale per l'aspetto o la funzione del lavoro.

² Lo spessore dello strato di metallo prezioso prescritto nell'allegato 1 della legge deve essere presente su tutta la superficie di cui al capoverso 1, ad eccezione delle parti che non possono essere toccate da una sfera di 5 mm di diametro.

³ Per «coiffe or» ai sensi dell'allegato 1 della legge s'intende un rivestimento d'oro di almeno 200 micron di spessore, applicato in modo indissolubile sulle casse d'orologio e le loro parti complementari, segnatamente i cinturini.

⁴ La tolleranza negativa per quanto concerne lo spessore dello strato di metallo prezioso ammonta al 20 per cento.

⁵ Il titolo medio del rivestimento di metallo prezioso non può essere inferiore al titolo minimo di cui all'allegato 1 della legge.

⁶ L'Ufficio centrale determina i metodi di saggio e di misurazione applicabili.

Art. 44

Rifiniture di superficie e combinazioni di colori

L'Ufficio centrale emana le necessarie prescrizioni su:

- a. le rifiniture di superficie ammesse per lavori di metalli preziosi, lavori plurimetallici e lavori placcati;
- b. le combinazioni di colori delle leghe metalliche nei lavori misti e plurimetallici.

Capo terzo:⁴⁴ Indicazione del titolo, designazioni e menzioni.

Art. 45

Eccezioni

¹ Non devono essere designati:

- a. i lavori di metalli preziosi per uso scientifico e tecnico, per scopi medici e dentistici;
- b. i lavori che hanno più di 50 anni;
- c. gli strumenti musicali;
- d. gli oggetti d'arte destinati a collezioni pubbliche.

² Le indicazioni di qualità sui lavori menzionati nel capoverso 1 o nella relativa pubblicità devono corrispondere alla reale composizione dei lavori.

Art. 46

Lavori di metalli preziosi

¹ I lavori di metalli preziosi devono recare l'indicazione del titolo legale in millesimi, espresso in numeri arabi.

² L'indicazione del titolo deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile e avere un'altezza minima di 0,5 mm.

³ Se un lavoro è composto di parti di diverse leghe dello stesso metallo prezioso, l'indicazione del titolo deve corrispondere al titolo della lega più debole. Sono eccettuate le medaglie e le piccole verghe montate su

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

un supporto di una lega inferiore; in questo caso ogni parte è designata con il proprio titolo corrispondente.

⁴ Designazioni supplementari, in particolare l'indicazione in carati per le leghe di oro o la designazione «sterling» per i lavori d'argento con il titolo 0,925, sono autorizzate qualora corrispondano alla reale composizione dei lavori.

⁵ Le indicazioni del titolo sui lavori di platino o di palladio devono essere completate dalla designazione del corrispondente metallo prezioso, per esteso o abbreviata, come «Pt» o Pd».

⁶ I lavori d'argento completamente dorati o placcati oro devono essere designati come argento.

Art. 47

Lavori misti

¹ Se i metalli preziosi che compongono un lavoro sono distinguibili secondo il loro colore, le indicazioni del titolo devono essere apposte su ogni metallo prezioso.

² Se ragioni tecniche o estetiche impediscono la designazione su una parte, la designazione può essere apposta sull'altra parte.

³ Se i metalli preziosi non sono distinguibili secondo il loro colore, soltanto l'indicazione del titolo del metallo prezioso inferiore può essere apposta. I metalli preziosi sono classificati in ordine progressivo secondo il valore seguente: argento, palladio, oro e platino.

⁴ L'Ufficio centrale disciplina i dettagli.

Art. 48

Lavori plurimetallici

¹ Sui lavori plurimetallici le parti di metallo prezioso e quelle di metallo comune devono essere designate separatamente:

- a. con l'indicazione del titolo e il marchio d'artefice sulle parti in metallo prezioso;
- b. con l'indicazione del genere di metallo o il termine «metallo» sulle parti di metallo comune.

² Se per ragioni tecniche o estetiche non è possibile designare una parte, la designazione può essere apposta sull'altra parte.

³ L'Ufficio centrale disciplina i dettagli.

Art. 49

Lavori placcati

¹ I lavori placcati possono essere designati nel seguente modo:

- a. con una delle lettere seguenti che designano il tipo di rivestimento:
 1. «L» per placcato laminato,

2. «P» per tutti gli altri tipi di placcato,
 3. «C» per «coiffe or» sulle casse d'orologio e le parti complementari;
- b. con numeri indicanti lo spessore del rivestimento in micron; e
 - c. con un marchio d'artefice.
- ² I lavori possono anche essere designati nel modo seguente:
- a. con il termine «plaqué», accompagnato dall'indicazione del processo di fabbricazione, indicato con una delle lettere seguenti:
 1. «L» per «laminé» (laminato),
 2. «G» per «galvanico»; e
 - b. con un marchio d'artefice.
- ³ La designazione di cui al capoverso 2 può essere completata con il nome del metallo di rivestimento, l'indicazione dello spessore in micron e il termine «micron» per esteso o abbreviato.
- ⁴ Le designazioni possono essere apposte su una parte non placcata, se per ragioni tecniche o estetiche non possono essere fatte sulla parte placcata.
- ⁵ L'Ufficio centrale emana prescrizioni concernenti l'ammissione di altre designazioni e la designazione di lavori parzialmente placcati.

Art. 50

Designazioni vietate sui lavori placcati e le imitazioni

- ¹ Le indicazioni e designazioni seguenti sono vietate sui lavori placcati e sulle imitazioni:
- a. indicazioni del titolo;
 - b. indicazioni sulla proporzione o il peso del metallo prezioso utilizzato;
 - c. designazioni combinate col nome dei metalli preziosi o altre indicazioni che potrebbero trarre in inganno sul valore reale o la composizione del lavoro.
- ² Sulle imitazioni sono inoltre vietate le indicazioni relative allo spessore dello strato.

Art. 51

Servizi da tavola e posate

La designazione dei servizi da tavola e delle posate con l'indicazione della quantità d'argento fatta precipitare è ammessa. L'Ufficio centrale emana le prescrizioni corrispondenti.

Art. 52Forniture e
prodotti
semifiniti

Le parti costituenti (forniture) nonché i lavori non finiti o le parti di lavori (prodotti semifiniti) possono essere segnati con l'indicazione del titolo e un marchio d'artefice. Chi procede all'assemblaggio o finisce i lavori è responsabile della conformità della loro designazione e della loro composizione.

Art. 53 a 57

...

Capo quattro:⁴⁵ Marchio d'artefice**Art. 58⁴⁶**

Responsabilità

¹ Il titolare del marchio d'artefice, apponendolo o facendolo apporre, si addossa la responsabilità dell'esattezza delle designazioni apposte sugli oggetti.

² Il marchio di saggiatore-fonditore previsto dall'articolo 30 è ammesso come marchio d'artefice.

³ Gli uffici di controllo possono apporre sui lavori il loro marchio previsto al numero 2 dell'allegato al posto del marchio d'artefice se:

- a. i lavori sono stati fabbricati da privati non titolari di un marchio d'artefice;
- b. i lavori non recano un marchio d'artefice, sono destinati alla vendita all'incanto pubblico e sono presentati da istituzioni ufficiali come banchi dei pegni, uffici d'oggetti trovati o uffici di esazione.

⁴ Tale marchio può anche essere utilizzato per la messa in conformità di lavori contestati nell'ambito della sorveglianza del mercato.

Art. 59Possibilità
di distinguere

¹ L'immagine del marchio d'artefice deve distinguersi da quella dei marchi già registrati, mediante:

- a. la combinazione delle lettere o delle cifre;
- b. il tipo o la forma dei caratteri;
- c. l'aggiunta, l'omissione o modificazione delle inquadrature;

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 984).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

d. la rappresentazione grafica.

² Le differenze devono essere riconoscibili con un ingrandimento di due volte e mezzo.

Art. 60

Marchio
collettivo
d'artefice

¹ Per le casse d'orologio un gruppo di fabbricanti può utilizzare un marchio collettivo.

² Il gruppo deve fissare in un regolamento le modalità di utilizzazione.

³ Il regolamento deve essere approvato dall'Ufficio centrale.

Art. 61

Forma del
marchio
collettivo
d'artefice

¹ Il marchio collettivo d'artefice è costituito da un determinato segno.

² Ogni fabbricante ha un numero di controllo personale.

³ Nell'immagine, il segno deve racchiudere il numero.

Art. 62

Insorgenza del
diritto al marchio
d'artefice

Il diritto al marchio insorge con la registrazione.

Art. 63

Priorità

Il diritto al marchio spetta a colui che, per primo, ne ha presentato la riproduzione all'Ufficio centrale.

Art. 64

Motivi
d'esclusione

Non possono essere registrati come marchi d'artefice:

- a. i segni che non soddisfano le esigenze fissate nella legge o nell'ordinanza;
- b. i segni che non si distinguono sufficientemente da quelli già registrati;
- c. i segni di dominio pubblico;
- d. i segni incompatibili con l'ordine pubblico, i buoni costumi, il diritto federale e i trattati internazionali;
- e. i segni che inducono in errore;
- f. i marchi di controllo o di garanzia ufficiali svizzeri, esteri o internazionali.

Art. 65

- Notifica
- 1 Per la notifica del marchio a scopo di registrazione devono essere presentate all'Ufficio centrale:
 - a. la domanda di registrazione;
 - b. la riproduzione del marchio.
 - 2 Per la notifica deve essere usato l'apposito modulo ufficiale.

Art. 66

- Domanda di registrazione
- 1 La domanda di registrazione per marchi individuali comprende:
 - a. il cognome e nome o la ditta del richiedente;
 - b. la sede commerciale e il domicilio;
 - c. il genere di commercio;
 - d. la data e la firma del richiedente o del suo rappresentante.
 - 2 La domanda di registrazione per marchi collettivi comprende:
 - a. il regolamento;
 - b. la lista dei diversi fabbricanti con cognome e nome o la ditta, il numero di controllo personale nonché la sede commerciale e il domicilio;
 - c. la data e la firma del richiedente o del suo rappresentante.
 - 3 Devono essere allegati alla domanda di registrazione:
 - a. un estratto del registro di commercio o, qualora il richiedente non vi sia iscritto, un attestato di domicilio; detti documenti non devono risalire a più di un anno;
 - b. una procura, qualora il richiedente si faccia rappresentare.

Art. 67

- Riproduzione del marchio
- Devono essere presentate unitamente alla domanda di registrazione:
- a. dieci illustrazioni in bianco e nero del marchio, che possono essere riprodotte, con un'estensione dell'immagine in ogni direzione non inferiore a 15 mm e non superiore a 30;
 - b. una piastrina metallica con parecchie impronte del marchio.

Art. 68

- Esame della notifica
- 1 L'Ufficio centrale verifica se la notifica adempie i requisiti per la registrazione.
 - 2 Se la notifica è carente, l'Ufficio centrale fissa un termine per rimediare.

³ Se le carenze non sono eliminate entro il termine assegnato, l'Ufficio centrale fissa un nuovo termine o rifiuta la notifica.

Art. 69

Registrazione

¹ L'Ufficio centrale registra il marchio quando:

- a. non vi è alcun motivo d'esclusione;
- b. i documenti presentati sono completi e corretti;
- c. è stata pagata la tassa di registrazione.

² L'Ufficio centrale rilascia al titolare del marchio un attestato di registrazione. Quest'ultimo serve da documento di legittimazione per utilizzare il marchio.

Art. 70

Proroga della registrazione

¹ Dietro pagamento di una tassa, la registrazione può essere prorogata di 20 anni prima della scadenza della durata di validità.

² L'Ufficio centrale ricorda per scritto al titolare del marchio o al suo rappresentante l'imminente scadenza della durata di validità.

Art. 71

Obbligo di notifica e apertura d'ufficio di un'inchiesta

¹ Il titolare del marchio deve notificare all'Ufficio centrale le modificazioni concernenti le registrazioni.

² Se l'Ufficio centrale viene a sapere che una modificazione non è stata notificata, fissa un termine al titolare del marchio affinché quest'ultimo rimedi all'omissione. Se il termine scade senza essere stato utilizzato, l'Ufficio centrale procede d'ufficio alle ricerche necessarie.

Art. 72

Modificazioni e radiazioni

¹ L'Ufficio centrale iscrive nel registro le modificazioni e le radiazioni di registrazioni.

² Prima di modificare registrazioni in base a ricerche effettuate d'ufficio, l'Ufficio centrale dà al titolare del marchio la possibilità di pronunciarsi.

³ Per modificazioni nel registro viene riscossa una tassa.

Art. 73

Registro dei marchi d'artefice

¹ L'Ufficio centrale tiene un registro dei marchi.

² Il registro contiene le indicazioni seguenti:

- a. il cognome e il nome o la ditta, come pure la sede commerciale e il domicilio del titolare;
- b. il genere di commercio;
- c. il numero di controllo;
- d. la riproduzione del marchio;
- e. la data di presentazione;
- f. la data di registrazione;
- g. le modificazioni e le radiazioni.

³ Il registro dei marchi è pubblico.

⁴ Gli uffici di controllo tengono una copia del registro.

Art. 74

Conservazione
dei documenti

¹ L'Ufficio centrale tiene un incartamento con tutti i documenti che concernono il marchio.

² Conserva i documenti relativi alle domande durante cinque anni dopo la radiazione.

³ Conserva durante cinque anni i documenti di domande che non hanno comportato la registrazione.

Art. 75

Pubblicazione

¹ Ogni marchio registrato è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

² La pubblicazione comprende il numero di controllo, la riproduzione del marchio, i dati relativi al titolare, nonché la data della registrazione.

³ La pubblicazione dei marchi collettivi deve inoltre contenere i numeri degli aventi diritto.

⁴ Vengono parimenti pubblicate modificazioni e radiazioni.

Art. 76 a 80

Abrogati

Capo quinto: Controllo e marchiatura ufficiale

Art. 81

I. Scopo
del controllo

¹ Il controllo consiste nel verificare se i lavori di metalli preziosi e i lavori plurimetallici sono conformi al titolo legale e soddisfano gli altri requisiti materiali e se recano le designazioni e menzioni prescritte.⁴⁷

² Se sono adempite le condizioni richieste dalla legge, si appone il marchio ufficiale sui lavori.

Art. 82

II. Controllo
1. Obbligatorio

¹ Le casse d'orologio di metalli preziosi non possono essere messe in commercio prima di essere state controllate e marchiate ufficialmente.⁴⁸ Questa prescrizione si applica pure alle casse d'orologio destinate all'esportazione e conformi a un titolo legale richiesto dalla legislazione del Paese di destinazione.

² Le casse d'orologio si ritengono messe in circolazione non appena hanno lasciato lo stabilimento in cui sono state fabbricate.

³ Il controllo dev'essere richiesto dal fabbricante di casse d'orologio all'ufficio di controllo del suo circondario, conformemente all'articolo 13 capoverso 1 della legge.

⁴ Si può fare a meno della marchiatura ufficiale per le casse di orologio allo stato greggio o finito che sono spedite a destinazione di Stati dove il controllo delle casse è obbligatorio. Restano riservate le disposizioni dell'articolo 138. L'Ufficio centrale stabilisce, in base alle disposizioni legali estere, i casi in cui è adempita la condizione suddetta e li porta a notizia degli interessati mediante convenienti istruzioni, da completarsi periodicamente. Queste istruzioni sono comunicate agli uffici doganali competenti ad eseguire le verificazioni all'uscita.

Art. 83⁴⁹

2. Marchiatura
dei lavori
plurimetallici

Solo i lavori plurimetallici che recano un'indicazione del titolo e un marchio d'artefice sulle parti di metallo prezioso possono essere marchiati ufficialmente.

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

Art. 84⁵⁰

III. Operazioni
1. Inizio
a. Domanda

La domanda di marchiatura ufficiale comprende un elenco esatto dei lavori presentati alla marchiatura.

Art. 85

b. Presentazione
dei lavori

¹ I lavori da saggiare saranno allegati alla domanda. Essi devono essere in uno stato decente.

² Quando un invio comprende lavori di leghe e di generi diversi, essi saranno presentati al controllo ordinati per genere e per titolo.

³ Le casse d'orologio devono essere presentate aperte alla marchiatura ufficiale.⁵¹

⁴ I lavori devono essere presentati completi alla marchiatura ufficiale. Se solo parti di lavori sono ufficialmente marchiate, il richiedente si assume, con la sua firma, la responsabilità della conformità legale dei lavori terminati.⁵²

⁵ I lavori sono presentati per quanto possibile a uno stadio di fabbricazione in cui i rischi di deterioramento siano ridotti al minimo. Devono tuttavia essere sufficientemente avanzati affinché i marchi scolpiti e il lavoro stesso non possano subire modifiche in fase di ultimazione.⁵³

Art. 86⁵⁴**Art. 87**⁵⁵

2. Controllo
formale

¹ L'ufficio di controllo verifica se i lavori presentati corrispondono alle indicazioni della domanda e se la loro designazione è conforme alle prescrizioni.

² Se tale è il caso, la domanda è registrata.

³ Se i lavori non corrispondono alle indicazioni della domanda o non sono designati in modo corretto, l'ufficio di controllo rifiuta la marchiatura ufficiale.

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

⁵³ Introdotta dal n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

⁵⁴ Abrogata dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU 1995 3113).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

Art. 88 a 90⁵⁶**Art. 91⁵⁷**

3. Controllo materiale a. Controllo del titolo

¹ Il controllo del titolo si estende a tutte le parti del lavoro.

² L'Ufficio centrale determina i metodi di saggio applicabili.

Art. 92⁵⁸**Art. 93⁵⁹**

b. Modo di prelevamento

Per i saggi analitici, si preleva dai lavori, mediante raschiatura o taglio, la quantità necessaria di metallo. Il saggio è effettuato sul materiale pulito, senza rifinitura di superficie, saldature, residui o altre sostanze.

Art. 94⁶⁰**Art. 95**

c. Restituzione del materiale prelevato⁶¹

¹ I cornetti, i bottoni rimasti nel crogiolo («boutons de retours») e tutti gli altri cascami provenienti dalla saggatura sono restituiti insieme coi lavori saggiati.

² Se il saggio è stato fatto in ossequio ai regolamenti, non è dovuto alcun compenso per il calo di peso.

Art. 96

d. Saggi con la pietra di paragone⁶²

¹ Gli oggetti con ornamenti fragili, la gioielleria, gli smalti o le decorazioni dai quali non è possibile prelevare una quantità di metallo sufficiente per un saggio analitico, possono essere saggiati con la pietra di paragone.

² Le casse d'orologio ed altri lavori pei quali il saggio con la pietra di paragone darebbe un risultato dubbio sono sottoposte al saggio analitico.

⁵⁶ Abrogati dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU **1995** 3113).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU **1995** 3113).

⁵⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU **1995** 3113).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU **1995** 3113).

⁶⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU **1995** 3113).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU **1995** 3113).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU **1995** 3113).

Art. 97⁶³

e. Materiale certificato

Con il fabbricante può essere stipulato un contratto scritto, riferito alla valutazione della conformità del materiale certificato.

Art. 98

IV. Procedura in caso di contestazione
1. Principio

¹ Se i lavori presentati al controllo non sono conformi al titolo prescritto dalla legge, o se l'indicazione del titolo scolpita non corrisponde al titolo reale, l'ufficio di controllo s'astiene dal marchiare ufficialmente i lavori e inizia la procedura prevista in caso di contestazione. Si procederà nella stessa guisa quando oggetto della contestazione sia il marchio d'artefice.

² Questa misura è notificata al richiedente.

³ Se la contestazione concerne solo certi pezzi dei lavori consegnati, gli altri pezzi sono marchiati ufficialmente.

Art. 99⁶⁴

2. Invio all'Ufficio centrale

¹ L'ufficio di controllo invia all'Ufficio centrale un rapporto sul motivo e l'entità della contestazione.

² L'Ufficio centrale disciplina in quali casi l'ufficio di controllo deve inviargli anche i lavori contestati.

Art. 100

3. Misure dell'Ufficio centrale quando il titolo è contestato
a. Controperizia

¹ L'Ufficio centrale ordina la controperizia per i lavori consegnati (art. 17 cpv. 1 L).

² La controperizia è eseguita dagli organi dell'Ufficio centrale o in casi eccezionali da un altro ufficio di controllo.⁶⁵

Art. 101⁶⁶

b. Genere della verificaione

¹ Per la controperizia sono applicabili gli articoli 93 e 95.

² L'Ufficio centrale fissa i metodi di saggio applicabili.

⁶³ Abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU 1995 3113). Nuovo testo giusta l'art. 21 dell'O del 17 ago. 2005 sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi (RS 941.319).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

Art. 102

c. Lavori trovati conformi

¹ Se dalla controperizia risulta che i lavori o le indicazioni di titolo apposte sono conformi al titolo legale, l'Ufficio centrale invita l'ufficio di controllo a eseguire la marchiatura dei lavori.

² I lavori sono rimandati all'ufficio di controllo che li marca senza una nuova verifica.

³ ...⁶⁷

Art. 103

d. Constatazione d'un reato

¹ Se la contestazione dell'ufficio di controllo risulta fondata e ci si trova in presenza di un reato a sensi dell'articolo 44 della legge, l'Ufficio centrale sequestra i lavori e sporge querela penale.

² Queste misure sono notificate per iscritto al richiedente.

Art. 104

e. Contestazioni fondate senza che vi sia frode
aa. Procedura

¹ Se la contestazione è fondata, senza che si possa ammettere una frode, l'Ufficio centrale invita l'ufficio di controllo a rifiutare la marchiatura. In pari tempo esso prende le misure necessarie per impedire che si mettano in circolazione i lavori.

² Il richiedente dev'essere informato per iscritto di queste decisioni e misure.

Art. 105

bb. Misure di sicurezza

¹ Di regola, i lavori il cui titolo è contestato devono essere resi inservibili. Se la contestazione concerne soltanto alcune parti del lavoro, si renderanno inservibili solo esse.

² Gli oggetti resi inservibili sono restituiti al richiedente.⁶⁸

³ Restano riservate le disposizioni sulla responsabilità dei funzionari e dei saggiatori in caso di distruzione ingiustificata di un lavoro.

Art. 106

4. Misure dell'Ufficio centrale quando la contestazione riguarda il marchio d'artefice

¹ Quando la contestazione riguarda il marchio d'artefice, l'Ufficio centrale fa un'inchiesta.

² Se la contestazione risulta fondata e si constata una frode a sensi dell'articolo 47 della legge, la merce è sequestrata ed è sporta querela penale.

⁶⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU 1995 3113).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

³ Se la contestazione risulta fondata, senza che si possa ammettere una frode, l'Ufficio centrale infligge un'ammenda al richiedente e lo invita ad apporre sui lavori un marchio d'artefice regolamentare. A questo scopo si restituiscono al richiedente i lavori non marchiati.

Art. 107⁶⁹

5. Spese
- ¹ Quando la contestazione è fondata, il richiedente deve pagare la tassa di saggio e rifondere le spese.
- ² L'ufficio di controllo riscuote le tasse di saggio e le spese dell'Ufficio centrale insieme con il proprio credito.

Art. 108

- V. Marchiatura
1. Procedura
- ¹ Se il saggio ufficiale non rivela alcun motivo di contestare il titolo dei lavori, o se da una controperizia risulta che la contestazione non è fondata, l'ufficio di controllo deve eseguire la marchiatura.
- ² Quest'ultima consiste nell'apposizione del marchio ufficiale conformemente alle disposizioni che seguono.
- ³ Se il lavoro presenta, per la sua natura, delle difficoltà all'apposizione del marchio, l'ufficio di controllo domanderà delle istruzioni all'Ufficio centrale.

Art. 109⁷⁰

2. Marchi ufficiali
a. Generi
- ¹ La forma e la dimensione del marchio ufficiale (marchio di garanzia) sono indicate nel numero 1 dell'allegato.
- ² I segni distintivi degli uffici di controllo sono indicati nel numero 3 dell'allegato.

Art. 110 a 112⁷¹

Art. 113

- b. Fornitura del marchio ufficiale⁷²
- ¹ I marchi ufficiali sono forniti agli uffici di controllo da parte dell'Ufficio centrale. Gli uffici di controllo cantonali pagano il prezzo di costo.⁷³

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

⁷¹ Abrogati dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU 1995 3113).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

² I marchi originali e matrici che servono alla confezione dei marchi sono conservati sotto chiave dall'Ufficio centrale.

³ L'Ufficio centrale tiene un registro di fabbricazione e un registro dei marchi forniti a ciascun ufficio di controllo.

Art. 114⁷⁴

c. Conservazione negli Uffici di controllo e sostituzione

¹ Gli uffici di controllo conservano i marchi in luogo sicuro e sotto chiave.

² I marchi deteriorati vanno inviati all'Ufficio centrale per essere distrutti. L'Ufficio centrale provvede alla loro sostituzione. Può ritirare i marchi la cui impronta non è più abbastanza nitida.

Art. 115

d. Verificazione periodica agli uffici di controllo

¹ L'Ufficio centrale fa constatare periodicamente la presenza e lo stato dei marchi presso gli uffici di controllo. Esso s'accerta pure del modo in cui sono conservati e adoperati i marchi.

² ...⁷⁵

Art. 116⁷⁶

Art. 117⁷⁷

3. Apposizione dei marchi agli oggetti

¹ L'ufficio di controllo appone il marchio ufficiale il più vicino possibile all'indicazione del titolo e al marchio d'artefice.

² Almeno un marchio ufficiale deve essere visibile all'esterno dell'oggetto marchiato. L'Ufficio centrale può designare il punto in cui il marchio ufficiale deve essere apposto.

³ Se su una cassa d'orologio tutte le designazioni sono apposte all'interno, almeno un'indicazione del titolo deve essere visibile all'esterno.

Art. 117a⁷⁸

4. Contratto

¹ Con il fabbricante può essere stipulato un contratto scritto, che l'autorizzi ad apporre personalmente, o a far apporre dal proprio personale, il marchio ufficiale al proprio domicilio e con le proprie infrastrutture.

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU **1995** 3113).

⁷⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU **1995** 3113).

⁷⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU **1995** 3113).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU **1995** 3113).

⁷⁸ Introdotto dall'art. 21 dell'O del 17 ago. 2005 sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi (RS **941.319**).

² La marchiatura ufficiale si svolge sotto la sorveglianza dell'ufficio di controllo.

Art. 118⁷⁹

VI. Procedura di restituzione dei lavori

Eseguita la marchiatura, l'ufficio di controllo restituisce i lavori al richiedente contro pagamento delle tasse e spese.

Art. 119 e 120⁸⁰

Art. 121⁸¹

VII. Nuova marchiatura
1. Quando certe parti dei lavori sono sostituite

¹ Se certe parti dei lavori che portano dei marchi apposti da un ufficio di controllo sono sostituite, si deve domandare un nuovo controllo e una nuova marchiatura.

² I pezzi sostituiti devono essere presentati all'ufficio di controllo per obliterazione dei marchi.

³ Per la nuova marchiatura, è riscossa la metà della tassa di marchiatura. Se i pezzi sono sostituiti in seguito a un incidente di fabbricazione, la marchiatura è eseguita senza spese.

⁴ L'Ufficio centrale disciplina la marchiatura delle parti gregge di lavori di metalli preziosi e di lavori plurimetallici e la procedura in caso di ulteriore presentazione di parti complementari o lavori finiti alla marchiatura ufficiale.

Art. 122

2. Quando le impronte sono cancellate

¹ Quando la finitura o la pulitura d'un lavoro abbia cancellato o deteriorato un marchio, si dovrà domandare all'ufficio di controllo che l'ha apposto che proceda a una nuova marchiatura.

² Se è provato che i pezzi che si presentano per una nuova marchiatura sono già stati marchiati, si procederà alla marchiatura senza saggiarli un'altra volta. In mancanza di questa prova, dovrà essere fatto un nuovo saggio.

³ Sono applicabili per analogia le prescrizioni degli articoli 84 a 120.

⁴ Per la nuova marchiatura senza saggio non si riscuote alcuna tassa.

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

⁸⁰ Abrogati dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU 1995 3113).

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

Art. 123⁸²

VIII. Conservazione dei documenti

L'ufficio di controllo conserva per cinque anni tutti i documenti relativi ai controlli e alla marchiatura ufficiale. Essi sono muniti del numero di controllo relativo a ciascun affare.

Art. 124 e 125⁸³**Capo sesto: Importazione, esportazione e transito****Art. 126⁸⁴**I. Importazione
1. Lavori ammessi

¹ I lavori di metalli preziosi, i lavori plurimetallici, i lavori placcati e le imitazioni fabbricati all'estero possono essere messi in commercio in Svizzera solo se sono conformi alle disposizioni della legge.

² Le casse d'orologio di metalli preziosi e gli orologi finiti contenuti in siffatte casse non possono essere messi in commercio in Svizzera prima di essere stati sottoposti al controllo e alla marchiatura ufficiale.

³ Sono fatti salvi i seguenti trattati internazionali:

- a. Convenzione del 15 novembre 1972⁸⁵ concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso;
- b. Convenzione del 14 febbraio 1972⁸⁶ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente il riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali di garanzia impressi sulle casse d'orologio di metalli preziosi;
- c. Scambio di lettere del 30 ottobre 1935⁸⁷ tra la Svizzera e la Spagna concernente la punzonatura dei metalli preziosi;
- d. Convenzione del 2 giugno 1987⁸⁸ tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori in metalli preziosi;
- e. Convenzione del 15 gennaio 1970⁸⁹ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi.

⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU **1995 3113**).

⁸³ Abrogati dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU **1995 3113**).

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU **1995 3113**).

⁸⁵ RS **0.941.31**

⁸⁶ RS **0.941.316.3**

⁸⁷ RS **0.941.333.2**

⁸⁸ RS **0.941.334.91**

⁸⁹ RS **0.941.345.4**

Art. 127⁹⁰**Art. 128⁹¹**

2. Eccezioni Anche se non sono conformi alle disposizioni della legge, i seguenti lavori sono ammessi all'importazione:
- a. lavori per il corpo diplomatico;
 - b. beni di trasloco e di successione;
 - c. effetti personali;
 - d. regali, ricordi, ecc. indirizzati da privati a privati o inviati su domanda di privati;
 - e.⁹² merci importate nel traffico turistico destinate esclusivamente all'uso personale dell'importatore o per regalo;
 - f. distinzioni ottenute all'estero;
 - g. doni di fedeltà di ditte ai loro collaboratori.

Art. 129⁹³

3. Procedura
a. Uffici di sdoganamento La Direzione generale delle dogane decide da quali uffici doganali possono essere importati i lavori soggetti alla legge.

Art. 130⁹⁴

- b. Dichiarazione d'importazione ¹ I lavori soggetti alla legge devono essere dichiarati al momento dell'importazione e notificati all'ufficio di controllo competente.
² Le casse d'orologio e gli orologi, soggetti alla marchiatura ufficiale, devono essere presentati all'ufficio di controllo competente accompagnati da una domanda di marchiatura.

Art. 131⁹⁵

- c. Sdoganamento ¹ Al momento del controllo dei lavori importati, gli uffici di controllo possono effettuare le verifiche analitiche necessarie. Gli articoli 43 capoverso 6 e 91–96 sono applicabili.

⁹⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU **1995** 3113).

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU **1995** 3113).

⁹² Nuovo testo giusta il n. 62 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS **631.01**).

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU **1995** 3113).

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU **1995** 3113).

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU **1995** 3113).

² Se la verifica permette di accertare una frode, il lavoro è sequestrato e messo a disposizione dell'Ufficio centrale ai fini della presentazione di una querela penale.

³ I lavori non conformi alle prescrizioni ma che non sono oggetto di un'infrazione, sono respinti contro pagamento delle spese dovute alla contestazione.

⁴ I lavori conformi alle prescrizioni sono spediti senza indugio e senza spese al destinatario.

Art. 132 e 133⁹⁶

Art. 134⁹⁷

4. Importazione temporanea

I campioni di lavori importati temporaneamente ai sensi dell'articolo 20 capoverso 5 della legge non devono essere conformi alle prescrizioni legali. Per garantire che siano riesportati o messi in regola, può essere richiesto un deposito di garanzia.

Art. 135⁹⁸

II. Esportazione
1. Designazione dei lavori

¹ I lavori destinati all'esportazione possono essere muniti soltanto delle designazioni prescritte o usuali nel Paese di destinazione, a condizione che la loro composizione corrisponda effettivamente a tali designazioni.

² Per attestare indicazioni del titolo secondo le prescrizioni del Paese di destinazione (art. 21 cpv. 3 della L) è utilizzato il marchio ufficiale (marchio di garanzia) di cui al numero 1 dell'allegato.

Art. 136⁹⁹

2. Procedura
a. Uffici doganali

La Direzione generale delle dogane decide da quali uffici doganali possono essere esportati i lavori soggetti alla legge

Art. 137¹⁰⁰

b. Dichiarazione d'esportazione

I lavori soggetti alla legge devono essere dichiarati al momento dell'esportazione e notificati all'ufficio di controllo competente.

⁹⁶ Abrogati dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU **1995** 3113).

⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU **1995** 3113).

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU **1995** 3113).

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. 62 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS **631.01**).

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU **1995** 3113).

Art. 138¹⁰¹

c. Esportazione di casse d'orologio non marchiate

1 Le casse d'orologio che, conformemente all'articolo 82 capoverso 4, sono spedite temporaneamente all'estero per esservi controllate e marchiate devono essere accompagnate da una carta di passo.

2 Per garantire la reimportazione, può essere richiesto un deposito di garanzia.

Art. 139¹⁰²

d. Sdoganamento

Per il controllo all'esportazione dei lavori soggetti alla legge è applicabile l'articolo 131.

Art. 140

III. Transito
1. Applicabilità delle disposizioni legali concernenti l'importazione

1 ...¹⁰³

2 Invece, i lavori che non sono stati introdotti nella circolazione interna libera e sono rimasti sotto la vigilanza doganale, ma saranno rispediti, non tassati, all'estero con titoli di trasporto svizzeri, non possono essere ammessi all'esportazione se non quando siano adempite le condizioni richieste per l'importazione (art. 126–128; art. 22 cpv. 2 della legge).¹⁰⁴

3 Per stabilire se queste condizioni sono adempite, si applicano per analogia gli articoli 129 a 132.

Art. 141

2. Trattamento dei lavori messi in un deposito

1 I lavori importati che sono messi in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale possono, durante il tempo in cui vi restano, essere muniti, per l'esportazione, delle indicazioni di titolo, marchi d'artefice e menzioni, prescritti dagli articoli 6–9 della legge o essere assoggettati al controllo e alla marchiatura ufficiale.¹⁰⁵

2 Sono applicabili per analogia le disposizioni degli articoli 129 a 132.

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹⁰³ Abrogato dal n. I dell'O del 17 feb. 1993 (RU 1993 984).

¹⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. 62 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. 62 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

**Capo settimo:
Commercio delle materie da fondere e dei prodotti
della fusione**

Art. 142¹⁰⁶

1. Commercio
soggetto alla
patente
1. Nozione

¹ Per scopo industriale ai sensi dell'articolo 24 della legge s'intende la continuità delle operazioni di compera e rivendita di materie da fondere e di prodotti della fusione. Il fatto che tale attività non costituisca l'unica o la principale occupazione o fonte di guadagno di chi l'esercita è irrilevante.

² La mediazione, lo scambio e l'affinazione per terzi sono parificate alla compera e alla rivendita di cui all'articolo 24 della legge.

Art. 143¹⁰⁷

2. Eccezioni

¹ Non è richiesta la patente di commercio per:

- a. la compera, da parte di un artigiano o un fabbricante, di verghe di lavoro o di metalli sbozzati per lavorazioni tecniche (prodotti semifabbricati) di metalli preziosi o leghe di metalli preziosi con un titolo legale necessari alla loro fabbricazione;
- b. la vendita di cascami provenienti da questa fabbricazione.

² Anche per la compera di lavori di metalli preziosi usati da parte di privati che non ne fanno commercio non è necessaria la patente. Restano salve le disposizioni cantonali concernenti il commercio d'oggetti usati.

Art. 144¹⁰⁸

3. Definizioni
a. Cascami

Sono considerati cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 lettera b della legge:

- a. la limatura, la tornitura, la tosatura, i cascami della pulitura, dell'argentatura, della doratura, della platinatura, della palladiatura, le ceneri, le spazzature, pezzi lavorati e sbozzati fuori uso, i cascami di verghe, lastre, fili, piastre tonde ecc., i cascami provenienti dalla fabbricazione di lavori placcati;
- b. i cascami di metalli preziosi provenienti dall'odontotecnica;

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

- c. i cascami e i residui di metalli preziosi provenienti da qualsiasi altra industria e mestiere.

Art. 144a¹⁰⁹

b. Metalli preziosi bancari¹¹⁰

¹ Sono considerati metalli preziosi monetari (metalli preziosi bancari)¹¹¹ ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 della legge:

- a. le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi;
- b. le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi;
- c. le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi.

² La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Devono recare almeno un indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto.

³ Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatore-fonditore riconosciuto.

⁴ L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti.

Art. 144b¹¹²

c. Prodotti semifabbricati

Sono considerati prodotti semifabbricati i prodotti come le lastre, i fili, i tubi, i profilati, i pezzi sbazzati, con un titolo legale, destinati alla fabbricazione.

Art. 145¹¹³

II. Patente di commercio
1. Domanda

La patente di commercio deve essere richiesta per scritto all'Ufficio centrale.

¹⁰⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU **1995** 3113).

¹¹⁰ RU **1996** 2436

¹¹¹ RU **1996** 2436

¹¹² Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU **1995** 3113).

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU **1995** 3113).

Art. 146¹¹⁴

2. Condizioni personali

La buona reputazione secondo l'articolo 25 capoversi 2 e 3 della legge va provata mediante la presentazione di un estratto del casellario giudiziale centrale svizzero.

Art. 147¹¹⁵**Art. 148**¹¹⁶

3. Documenti giustificativi

¹ Per i privati la domanda deve essere corredata da:

- a. un attestato di domicilio rilasciato dall'autorità comunale;
- b. un estratto del casellario giudiziale centrale svizzero;
- c. un estratto dell'iscrizione nel registro svizzero di commercio.

² Per le società commerciali e le cooperative nonché le succursali svizzere di società straniere, la domanda deve essere corredata da:

- a. un estratto dell'iscrizione nel registro svizzero di commercio;
- b. un estratto del casellario giudiziale centrale svizzero dei dirigenti e delle persone incaricate delle operazioni commerciali con le materie da fondere e i prodotti della fusione.

³ In casi fondati, l'Ufficio centrale può esonerare il richiedente dall'obbligo di presentare un estratto del casellario giudiziale centrale svizzero.

Art. 149¹¹⁷

4. Decisione

¹ L'Ufficio centrale si accerta che le condizioni per il rilascio della patente di commercio siano adempiute. Può incaricare gli uffici di controllo di effettuare le necessarie inchieste.

² Se le condizioni sono adempiute, l'Ufficio centrale rilascia la patente di commercio.

Art. 150¹¹⁸

5. Rinnovo

Per il rinnovo della patente di commercio, l'Ufficio centrale può richiedere le stesse indicazioni e documenti giustificativi come per il rilascio della patente.

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹¹⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU 1995 3113).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

Art. 1516. Revoca¹¹⁹

¹ Se una delle condizioni previste nell'articolo 25 della legge per il rilascio di una patente di commercio non è più adempiuta o il titolare ha mancato più volte agli obblighi che gli incombono in virtù degli articoli 154–160, l'Ufficio centrale gli revoca la patente di commercio.¹²⁰

² Gli uffici di controllo sono tenuti a comunicare immediatamente all'Ufficio centrale i fatti di questo genere, fornendogli in pari tempo le prove (documenti, testimonianze, ecc.).

³ L'Ufficio centrale fa conoscere, per iscritto, al titolare i motivi della revoca e gli assegna un termine conveniente per presentare, pure per iscritto, le sue osservazioni.

⁴ Ricevuto che abbia queste osservazioni, l'Ufficio centrale ordina le misure d'inchiesta necessarie e pronunzia la sua decisione; questa è partecipata per iscritto al titolare.

Art. 1527. Disposizioni comuni
a. Pubblicazione¹²¹

¹ La concessione e la revoca della patente sono pubblicate nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio* (art. 26 cpv. 3 L).

² La pubblicazione indicherà esattamente la persona del titolare della patente e, quando si tratti di società commerciali o cooperative, gli organi dirigenti e i locali commerciali.

Art. 153¹²²**Art. 154**III. Esercizio della professione a cui autorizza la patente
1. Obblighi generali

¹ Nell'esercizio della sua attività commerciale, il titolare della patente deve uniformarsi scrupolosamente alle disposizioni della legge e delle prescrizioni esecutive, come pure alle istruzioni speciali dell'Ufficio centrale, ed evitare tutto quello che potrebbe incitare dei terzi a commettere un'infrazione.

² Egli è tenuto a menzionare sulle sue insegne commerciali, intestazioni di lettere e annunci, che possiede una patente pel commercio. D'altra parte non gli è permesso di redigere gli annunci e la «réclame» per l'acquisto di sostanze da fondere e di prodotti della fusione in

¹¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹²² Abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU 1995 3113).

modo da lasciar supporre che la merce sia comperata a nome o per conto della Confederazione o di un'autorità.

Art. 155

2. Accettazione di materie da fondere e di prodotti della fusione

a. Prescrizioni generali

¹ Il titolare d'una patente pel commercio non deve accettare delle materie da fondere e dei prodotti della fusione se non da persone che siano in grado di provare la loro qualità di legittimi possessori.

² L'identità di colui che presenta la merce deve essere verificata mediante un documento probante come il passaporto o la carta d'identità.¹²³

³ Se vi sono dubbi sulla provenienza dei lavori o se le offerte provengono da sconosciuti, il titolare della patente è tenuto a chiarire in modo particolarmente accurato la provenienza delle materie da fondere e dei prodotti della fusione.¹²⁴

⁴ Per ciò che concerne l'obbligo che il titolare d'una patente pel commercio ha di denunziare le infrazioni alle leggi penali cantonali, sono applicabili le prescrizioni del diritto cantonale. Le infrazioni alle disposizioni del diritto federale saranno denunziate all'Ufficio centrale, all'ufficio di controllo interessato o all'ufficio doganale più vicino.

⁵ Quando si sospetti che la persona che offre materie da fondere e prodotti della fusione li abbia acquistati illecitamente, si avvertirà subito le autorità di polizia competenti chiedendo le loro istruzioni.

Art. 156¹²⁵

b. Provvedimenti organizzativi e documentazione

¹ Il titolare della patente prende nella sua azienda i provvedimenti organizzativi necessari per impedire il commercio di materie da fondere o di prodotti della fusione di provenienza illecita. Vigila affinché i controlli siano effettuati e provvede a un'appropriata sorveglianza interna e a un'adeguata formazione del personale.

² In caso di obbligo di chiarire in modo più approfondito la provenienza dei lavori in applicazione dell'articolo 155 capoverso 3, il titolare della patente deve conservare i lavori nello stato in cui si trovano fino al chiarimento del caso.

³ I documenti sul commercio di materie da fondere e prodotti della fusione devono essere conservati per dieci anni.

¹²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

Art. 157

c. Acquisto di prodotti della fusione

¹ I prodotti della fusione possono essere acquistati soltanto se recano il segno distintivo di un ufficio di controllo, di un saggiatore del commercio, del titolare di una patente di fonditore o di una patente individuale di fonditore.¹²⁶

² Per le verghe e i prodotti della fusione esteri basta provarne la provenienza estera.

³ Siffatte verghe e prodotti della fusione devono essere muniti, prima che si rivendano in Svizzera, del marchio d'un ufficio di controllo o d'un saggiatore del commercio.

Art. 158¹²⁷

d. Rivendita di materie da fondere

I titolari di una patente di commercio possono rivendere in Svizzera materie da fondere soltanto a un altro titolare di una patente di commercio.

Art. 159

e. Divieto del commercio ambulante

¹ Si considera commercio ambulante vietato a'sensi dell'articolo 28 della legge il fatto di cercare di comperare o di vendere materie da fondere e prodotti della fusione a privati e far loro delle offerte in questo senso. Offerte simili non possono neppure essere fatte dal titolare d'una patente cantonale pel commercio ambulante che, d'altra parte, metta in vendita o comperi altre merci.

² Tuttavia il titolare d'una patente pel commercio che cerca di acquistare materie da fondere è autorizzato a visitare le aziende industriali che producono correntemente cascami di metalli preziosi. Egli non ha bisogno, per questo, d'una patente cantonale del commercio ambulante.

Art. 160¹²⁸

IV. Contabilità

¹ Il titolare di una patente di commercio deve tenere una contabilità dei suoi acquisti di materie da fondere e prodotti della fusione.

² La contabilità deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. nome e indirizzo del cliente;
- b. le prove d'identificazione di cui all'articolo 155 capoverso 2;

¹²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

- c. la data di ricevimento della merce¹²⁹;
- d. la descrizione esatta della merce¹³⁰, se del caso la sua composizione nonché per i prodotti della fusione la loro designazione;
- e. il peso al momento del ricevimento della merce¹³¹;
- f. eventualmente il peso dopo la fusione o un altro trattamento;
- g. la liquidazione dell'affare.

³ Le disposizioni dell'articolo 33 sono pure applicabili ai saggiatori del commercio che sono titolari della patente di commercio.

⁴ Rimane salvo l'obbligo di tenere una contabilità commerciale secondo le prescrizioni del Codice delle obbligazioni¹³².

Art. 161¹³³

V. Vigilanza

¹ L'Ufficio centrale tiene un registro dei titolari di patenti di commercio e ne pubblica periodicamente il contenuto.

² L'Ufficio centrale vigila sulle imprese dei titolari di patenti di commercio. Può delegare questo compito agli uffici di controllo.

³ Gli organi di controllo hanno il diritto di consultare i documenti d'affari, la contabilità commerciale e di controllare le partite di merce.

Art. 162 e 163¹³⁴

Capo ottavo: Fabbricazione di prodotti della fusione

Art. 164¹³⁵

I. Definizione del carattere industriale

¹ È considerata industriale la fabbricazione di prodotti della fusione a scopo di rivendita o per conto di terzi.

² Non è considerata industriale la fabbricazione di prodotti destinati ad essere utilizzati nella propria azienda.

¹²⁹ RU 1996 2436

¹³⁰ RU 1996 2436

¹³¹ RU 1996 2436

¹³² RS 220

¹³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹³⁴ Abrogati dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU 1995 3113).

¹³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

- Art. 165**¹³⁶
- II. Patente di fonditore
1. Rilascio e documenti giustificativi
- ¹ La patente di fonditore deve essere richiesta per scritto all'Ufficio centrale.
- ² La domanda deve essere corredata dai documenti previsti dall'articolo 148. Il richiedente deve inoltre presentare all'Ufficio centrale un'attestazione delle autorità comunali o cantonali competenti che certifichi la conformità degli impianti e dei locali destinati alla fusione dei metalli preziosi per quanto concerne la protezione dell'ambiente e la protezione antincendio.
- ³ Per il rilascio, sono applicabili gli articoli 146, 149 e 152.
- Art. 166**¹³⁷
2. Rinnovo e revoca
- Il rinnovo e la revoca della patente di fonditore sono retti dagli articoli 150–152.
- Art. 167**¹³⁸
3. Rapporto tra la patente di fonditore e la patente di commercio
- ¹ Il titolare di una patente di fonditore che acquista materie da fondere a scopo industriale deve possedere anche una patente di commercio.
- ² La revoca di una delle patenti implica sempre quella dell'altra.
- Art. 168**
4. Obblighi del titolare
- ¹ Chi possiede la patente di fonditore e la patente per commercio deve adempiere agli obblighi previsti agli articoli 154 a 159.
- ² Se compie unicamente delle operazioni di fusione per conto di terzi in virtù della sua patente di fonditore, egli deve, prima di ciascuna operazione, invitare il committente a provargli di essere legittimo proprietario delle materie da fondere. Sono applicabili per analogia gli articoli 155 e 156.
- ³ Il titolare della patente di fonditore deve tenere una contabilità conformemente all'articolo 160.
- Art. 168a**¹³⁹
- 4a. Vigilanza
- Le prescrizioni dell'articolo 161 sono applicabili per analogia.

¹³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹³⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

Art. 169¹⁴⁰

5. Marchio di fonditore

¹ Il marchio di fonditore è costituito dal nome del titolare, per esteso o abbreviato, inquadrato, e dal termine «fonditore». Se il fonditore è anche titolare di una patente di saggiatore del commercio, può depositare un marchio combinato di saggiatore- fonditore.

² Per la registrazione del marchio di fonditore, sono applicabili per analogia le prescrizioni secondo il capo 4 per la registrazione di un marchio d'artefice. Il marchio di fonditore ha la stessa durata di validità della patente di fonditore.

³ La domanda di registrazione per un marchio di fonditore deve essere presentata insieme alla domanda per la patente di fonditore. Il richiedente può chiedere la registrazione di più marchi di fonditore.

Art. 170¹⁴¹**Art. 171**¹⁴²

6. Patente individuale di fonditore

¹ I fabbricanti che fondono i loro cascami di fabbricazione per la vendita devono essere titolari di una patente individuale di fonditore. Non possono effettuare fusioni per conto di terzi.

² I prodotti della fusione destinati ad essere controllati o venduti, provenienti da titolari di una patente individuale di fonditore, devono essere contrassegnati dal marchio individuale di fonditore.

Art. 172¹⁴³

7. Marchio individuale di fonditore

¹ Il marchio individuale di fonditore non deve contenere il termine «fonditore».

² L'immagine del marchio individuale di fonditore può corrispondere a quella del marchio d'artefice. L'immagine del marchio apposta sui prodotti della fusione deve misurare almeno 5 mm.

³ Per la registrazione del marchio individuale di fonditore sono applicabili per analogia le prescrizioni per il deposito di un marchio d'artefice secondo il capo quarto.

⁴ Il marchio individuale di fonditore è valido 20 anni; per il titolare di un marchio d'artefice la sua validità è limitata a quella del marchio d'artefice corrispondente.

¹⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹⁴¹ Abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU 1995 3113).

¹⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

Art. 173

III. Saggio
dei prodotti
della fusione
1. Condizioni

¹ I prodotti della fusione destinati ad essere rivenduti devono essere controllati. Quest'operazione è attestata con l'apposizione del marchio di un ufficio di controllo (numero 4 dell'allegato) o di un saggiatore del commercio.¹⁴⁴

² L'apposizione dell'indicazione del titolo da parte del fonditore stesso non è ammessa se non quando quest'ultimo possiede pure una patente di saggiatore del commercio.

Art. 174

2. Procedimento

¹ Il saggio ha per iscopo di determinare il titolo reale dei prodotti della fusione (art. 32 cpv. 2 L).

² Alle modalità di quest'operazione si applicano per analogia gli articoli 91, 93 e 95.¹⁴⁵

³ Il titolo è indicato in millesimi e in frazioni di millesimi.

⁴ Il titolo è scolpito su ciascun prodotto della fusione se la sua grandezza lo permette. Esso è garantito dal marchio dell'ufficio di controllo o del saggiatore del commercio.

Art. 175¹⁴⁶

3. Operazioni
a. Verifica della
provenienza

¹ I prodotti della fusione presentati per il controllo ad un ufficio di controllo o ad un saggiatore del commercio devono essere iscritti nel registro delle operazioni o nella contabilità. Ne è rilasciata ricevuta al commerciante.

² Il saggiatore verifica se i prodotti della fusione sono contrassegnati conformemente agli articoli 169 e 171. In caso negativo, o vi è da ritenere che i prodotti siano stati acquistati in modo illecito, il controllo viene rinviato. Il caso è sottoposto, con un rapporto accompagnato, se occorre, da ragguagli particolareggiati, all'Ufficio centrale; quest'ultimo prende le misure necessarie e, se del caso, procede in via penale (art. 181).

³ Se vi è il sospetto che i prodotti presentati per il controllo sono stati acquistati illecitamente, l'Ufficio centrale informa senza indugio le autorità di polizia e ne segue le istruzioni.

¹⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

Art. 176

b. Determinazione del titolo e restituzione

¹ Se la provenienza dei prodotti non dà luogo a contestazione o se dopo un'inchiesta l'Ufficio centrale dichiara liquidata la contestazione, si procede alla determinazione del titolo.

² Il saggio e la segnatura si fanno conformemente all'articolo 174.

³ ...¹⁴⁷

Art. 177¹⁴⁸

c. Controperizia

¹ Il possessore dei prodotti della fusione che non è d'accordo circa l'indicazione del titolo scolpita, egli può chiedere una controperizia all'Ufficio centrale.

² La controperizia è eseguita secondo gli articoli 100 e 101.

³ Se dalla controperizia risulta che l'indicazione del titolo scolpita sulla materia da fondere è inesatta, l'Ufficio centrale rimanda la merce a colui che ha eseguito la prima determinazione di titolo, invitandolo a modificare l'indicazione in conformità.

⁴ Se il titolo scolpito è riconosciuto esatto, ne viene dato avviso a chi ha spedito il lavoro, che lo riceve dietro pagamento delle tasse.

⁵ Se si è dovuta rettificare l'indicazione del titolo, chi ha compiuto il primo controllo sopporta le spese della controperizia.

Art. 178¹⁴⁹

4. Riconoscimento delle determinazioni di titolo estere

¹ Le determinazioni di titolo eseguite all'estero di prodotti della fusione sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggia-tore-fonditore riconosciuto.

² L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggia-tori-fonditori esteri riconosciuti.

¹⁴⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU 1995 3113).

¹⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

Capo nono: Procedura penale

Art. 179

I. Denuncia
dei reati

1. Da parte dei
titolari di una
patente pel
commercio o dei
fonditori e dei
saggiatori del
commercio

¹ I titolari d'una patente pel commercio o d'una patente di fonditore, come pure i saggiatori del commercio, sono tenuti a denunciare al prossimo ufficio di controllo ogni infrazione alle disposizioni della legge, di cui vengono a conoscenza.

² La denuncia sarà accompagnata da un'esposizione dei fatti il più possibile esatta e, dato il caso, dell'indicazione delle prove. Dei moduli stampati sono messi a disposizione dei denunzianti.

³ Le contravvenzioni alla legge penale saranno segnalate alle autorità cantonali di polizia e giudiziarie competenti.

Art. 180

2. Da parte degli
uffici di con-
trollo e doganali

¹ Gli uffici di controllo sono tenuti a denunciare all'Ufficio centrale tutte le infrazioni alle disposizioni della legge di cui vengono a conoscenza. È applicabile per analogia l'articolo 179.

² Le denunce emananti da titolari d'una patente pel commercio o d'una patente di fonditore, come pure quelle dei saggiatori del commercio sono riscontrate e, per quanto possibile, completate dall'ufficio di controllo, poi trasmesse all'Ufficio centrale.

³ L'obbligo di denunciare le infrazioni ai sensi del capoverso 1 si applica pure agli uffici doganali.¹⁵⁰

Art. 181

II. Costatazione
dei reati e
inchieste

¹ Non appena ha notizia d'un'infrazione alle disposizioni della legge, l'Ufficio centrale fa le ricerche necessarie. Se c'è ragione di ritenere che sia stato commesso un reato a sensi della legge, l'ufficio sporge querela all'autorità penale competente.

² L'Ufficio centrale procede nella stessa guisa quando gli sono segnalate delle contravvenzioni alle leggi penali.

Art. 182¹⁵¹

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

¹⁵¹ Abrogato dall'O del 25 nov. 1974 (RU 1974 1984).

Capo decimo: Ricorso

Art. 183

I. Condizioni 1 ...¹⁵²

² Non è dato ricorso contro gli uffici di controllo e i saggiatori del commercio che posseggono anche una patente di fonditore, per atti relativi ad operazioni di fusione eseguite per conto di terzi; non si può ricorrere neppure contro gli atti dei titolari di una patente per commercio o d'una patente di fonditore. In questo caso le vertenze saranno giudicate dai tribunali civili competenti, conformemente alle regole della procedura.

Art. 184 e 185¹⁵³

Capo undecimo: Tasse¹⁵⁴

Art. 186¹⁵⁵

Tasse

¹ L'Ufficio centrale e gli uffici di controllo riscuotono tasse per le loro prestazioni e le loro decisioni.

² I saggiatori riscuotono tasse per le determinazioni di titolo effettuate.

³ Le tasse sono stabilite nell'ordinanza del 17 agosto 2005¹⁵⁶ sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi.¹⁵⁷

⁴ Gli uffici di controllo cantonali e i saggiatori del commercio incassano le tasse da loro riscosse.

Art. 187 a 189¹⁵⁸

Art. 190

II. Entrata in vigore e abrogazione di disposizioni precedenti

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1934.

² A contare da questa data sono abrogate tutte le prescrizioni contrarie, particolarmente i decreti e regolamenti seguenti:

¹⁵² Abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU **1995** 3113).

¹⁵³ Abrogati dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU **1995** 3113).

¹⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU **1995** 3113).

¹⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU **1995** 3113).

¹⁵⁶ RS **941.319**

¹⁵⁷ Nuovo testo giusta l'art. 21 dell'O del 17 ago. 2005 sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi (RS **941.319**).

¹⁵⁸ Abrogati dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU **1995** 3113).

Regolamento d'esecuzione del 15 novembre 1892¹⁵⁹ concernente il controllo e la garanzia del titolo dei lavori d'oro e d'argento.

Decreto del Consiglio federale del 25 novembre 1892¹⁶⁰ sulla organizzazione e le attribuzioni dell'ufficio federale per le materie d'oro e d'argento.

Decreto del Consiglio federale dell'8 giugno 1896¹⁶¹ concernente la bollatura delle casse d'orologio destinate alla Russia.

Decreto del Consiglio federale del 23 ottobre 1906¹⁶² concernente il controllo delle casse d'orologio d'oro del titolo di 14 carati a destinazione dell'Austria-Ungheria.

Decreto del Consiglio federale del 10 febbraio 1914¹⁶³ sul controllo dei lavori di platino.

Decreto del Consiglio federale dell'8 settembre 1916¹⁶⁴ concernente l'esecuzione dell'articolo 1 della legge federale per il controllo e la garanzia del titolo dei lavori d'oro e d'argento.

Decreto del Consiglio federale del 2 febbraio 1917¹⁶⁵ sul controllo obbligatorio dei lavori di platino.

Decreto del Consiglio federale del 16 giugno 1917¹⁶⁶ sul controllo dei lavori d'oro, d'argento e di platino importati.

Decreto del Consiglio federale del 2 luglio 1918¹⁶⁷ concernente le tasse per il saggio e il controllo dei lavori d'oro, d'argento e di platino.

Decreto del Consiglio federale del 31 marzo 1924¹⁶⁸ concernente la bollatura ufficiale facoltativa delle casse d'orologio d'oro di titoli inferiori ai legali.

Decreto del Consiglio federale del 15 febbraio 1929¹⁶⁹ concernente le tasse di marchiatura all'importazione dei lavori d'oro, d'argento e di platino di fabbricazione estera.

Decreto del Consiglio federale del 2 luglio 1929¹⁷⁰ sui lavori placcati o doppiati d'oro.

159 [RU 13 169, 15 477, 24 11 184]

160 [RU 13 194]

161 [RU 15 477]

162 [RU 22 667]

163 [RU 30 55]

164 [RU 32 337]

165 [RU 33 37]

166 [RU 33 386]

167 [RU 34 729]

168 [RU 40 101]

169 [RU 45 38]

170 [RU 45 339]

Decreto del Consiglio federale del 29 novembre 1932¹⁷¹ sulle casse d'orologio placcate o doppiate d'oro.

Regolamento del 29 ottobre 1886¹⁷² per l'esecuzione della legge federale sul commercio dei cascami d'oro e d'argento.

Decreto del Consiglio federale del 13 marzo 1916¹⁷³ concernente il commercio dei cascami d'oro, d'argento e di platino.

Disposizione finale della modificazione del 19 giugno 1995¹⁷⁴

I lavori di metalli preziosi che sono conformi alle nuove prescrizioni ma recano ancora un vecchio marchio ufficiale possono essere messi in commercio.

¹⁷¹ [RU 48 732]

¹⁷² [RU 9 247 37 19]

¹⁷³ [RU 32 85]

¹⁷⁴ RU 1995 3113

Allegato I¹⁷⁵

¹⁷⁵ Abrogato dall'art. 22 dell'O del 4 nov. 1981 sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi [RU **1981** 1806].

*Allegato II¹⁷⁶***Marchio ufficiale (marchio di garanzia), marchio degli uffici di controllo, segno distintivo degli uffici di controllo, marchio di saggiatore degli uffici di controllo**

- Numero 1 marchio ufficiale (marchio di garanzia)
Numero 2 marchio degli uffici di controllo
Numero 3 segno distintivo degli uffici di controllo
Numero 4 marchio di saggiatore degli uffici di controllo

*Numero 1***Riproduzione del marchio ufficiale (marchio di garanzia)**

(art. 109 cpv. 1)

Marchio grande:

Dimensioni:

Altezza: 1,6 mm

Larghezza: 2 mm

**Marchio piccolo:**

Dimensioni:

Altezza: 0,8 mm

Larghezza: 1 mm

*Nota:*

Il marchio ufficiale (testa di San Bernardo) porta il segno distintivo dell'ufficio di controllo. Tale segno si trova nel punto designato da una croce.

¹⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).

*Numero 2***Riproduzione del marchio degli uffici di controllo**

(art. 58 cpv. 3)

Dimensioni:
lato: 0,8 mm*Nota:*

Il marchio porta il segno distintivo dell'ufficio di controllo. Tale segno si trova nel punto designato da una croce.

*Numero 3***Segni distintivi degli uffici di controllo**

(art. 109 cpv. 2)

Ufficio centrale e Bienne	B
Basilea	★
Chiasso	T
Ginevra e Ginevra-Aeroporto	G
La Chaux-de-Fonds	C
Losanna	V
Le Locle	L
Le Noirmont	J
Neuchâtel	N
Romanshorn	R
Sciaffusa	S
Zurigo e Zurigo-Aeroporto	Z

Riproduzione del marchio di saggiatore degli uffici di controllo

(art. 173)

Esempi:

Uffici federali di controllo:



Uffici cantonali di controllo:

